DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA'

Art. 14

Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri

I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

Versione in vigore dal 28 marzo 2000, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
Estremi	Legge 8 marzo 2000, n. 53
Capo	IV — Ulteriori disposizioni a sostegno della maternità e della paternità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-sostegno-della-maternita-e-della-paternita-per-il/art-14-estensione-di-norme-a-specifiche-categorie-di-lavoratrici-madri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it